



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Seduta di Giunta Comunale del 30/04/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 12:40, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Ramoino**.

Assume la Presidenza **Marco Melgrati** in qualità di **Sindaco** che, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

N° 152 di Registro

Seduta del 30/04/2026

Oggetto: INTESA: individuazione zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali - Approvazione indirizzi in merito al decoro.

Sul presente punto all'ordine del giorno, assume la Presidenza **Marco Melgrati** in qualità di **Sindaco** che, verificato il numero legale dei presenti, li invita a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

Per la trattazione, la discussione e la votazione sono presenti i Signori:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.
MELGRATI MARCO	Sindaco	SI	
GALTIERI ANGELO	Assessore	SI	
GIANNOTTA FRANCA	Assessore	SI	
MORDENTE PATRIZIA	Assessore	SI	
ZAVARONI LORETTA	Assessore		SI
ZUCCHINETTI ROBERTA	Assessore	SI	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell'Assessore al Commercio e Suolo Pubblico Avv. Franca Giannotta,

DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

CONSIDERATO che:

- con delibera n. 293 del 26/06/2025 la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente in merito al contenuto dell'INTESA per individuazione zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali (d.lgs. 222/2016 art. 1 c. 4, d.lgs. 42/2004 art. 52, L.R. 1/2007) nel testo composto di n. 9 articoli, oltre a premessa e allegato A) planimetria, demandando al Sindaco la sottoscrizione della stessa in data da concordarsi con il Presidente della Regione Liguria;
- con delibera n. 484 del 25/09/2025 la Giunta Regionale ha approvato il testo della predetta intesa;
- il testo dell'intesa è stato sottoscritto dal Presidente di Regione Liguria in data 08/10/2025 e dal Sindaco di Alassio in data 10/10/2025;
- con prot. 31360 del 14/10/2025 è stata pubblicata l'intesa, adeguato pratiche su portale Suap e data opportuna informazione agli interessati degli obblighi e limitazioni nascenti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'Intesa;
- in data 06/11/2025 è stata data comunicazione al Consiglio Comunale dell'intervenuta sottoscrizione dell'Intesa, dei principi ispiratori della stessa e dei contenuti salienti dell'atto stesso;

VISTO l'art 6 dell'Intesa recante Disciplina sul decoro delle attività nel testo che segue:
"Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui alla presente devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sotto indicati criteri:

1) Dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni e pareri previsti dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 inerenti i beni tutelati ai sensi della Parte II e III del citato decreto, che non possono essere superate da un eventuale accordo sulle tipologie di dehors, tende e altre strutture necessarie alle attività commerciali o dal piano dei dehors vigente;

2) Al fine di consentire la migliore percezione degli spazi di particolare valore storico, architettonico e paesaggistico nonché dei numerosi manufatti soggetti a tutela monumentale, tutte le strutture esterne a locali commerciali, quali insegne, strutture ombreggianti, ecc., non dovranno interferire con le partiture architettoniche e/o dipinte delle facciate su cui verranno installate;

3) Tutte le strutture esterne a locali commerciali, sia i dehors sia gli elementi accessori, non dovranno essere infissi a terra ove sia presente una pavimentazione in lastre di pietra, in acciottolato o in altri materiali storici, al fine di non danneggiare tali pavimentazioni;

4) Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

5) Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari;

6) L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata;

7) All'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. Per le occupazioni di spazi pubblici, si applica il vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (CUP);

8) In generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. Le insegne delle botteghe storiche dovranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente Intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della Soprintendenza stessa ai sensi dell'art.49;

9) Sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e/o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. E' altresì vietata all'interno delle vetrine degli esercizi, l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo, pubblicazioni obbligatorie (vendite straordinarie, etc.) nonché locandine di eventi promossi o patrocinati dal Comune;

10) L'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti che ne consentono l'installazione e dovranno essere di forma e materiale da concordare con la Soprintendenza;

11) Per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina;

12) E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool;

13) E' fatto divieto esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine;

14) E' fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:

- alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;

- all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;

- alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;

15) *Per quanto attiene gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004, qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del predetto codice.*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 7 dell'Intesa, con delibera GC 355 del 27/11/2025 è stato previsto che le attività economiche attive alla data di entrata in vigore dell'intesa dovranno adeguarsi alle disposizioni relative alla disciplina sul decoro delle attività entro il termine del 30 aprile 2026 effettuando adeguata comunicazione a tutte le attività produttive;

CONSIDERATO che a seguito di richieste di chiarimenti degli esercenti nonché di verifica degli atti in possesso dei diversi uffici comunali che negli anni hanno seguito per competenza i diversi aspetti concernenti il decoro (posa insegne, tende, vetrinette ed espositori merci, attrezzature pubblicitarie, etc.) sono emersi alcuni aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere un'applicazione della disciplina sul decoro delle attività graduale in considerazione della complessità delle verifiche da attuare e dei conseguenti oneri a carico dei privati, con decorrenza dal 30 aprile c.a. come già deliberato, fino all'adozione di ulteriori atti di precisazione delle questioni non ancora definite, fatto salvo l'eventuale ricorso al punto 9 della vigente Intesa (gestione e modifica dell'intesa);

RITENUTO di dover provvedere per quanto di competenza e sulla base degli elementi di istruttoria predisposti dall'ufficio competente;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n°267;

RICHIAMATO il dettato del proprio Statuto, adottato, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 18/08/2000, n°267, dal Consiglio Comunale, con deliberazione n°36 del 05/07/2001 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°64 del 06/09/2018. Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, come già previsto con delibera GC 355 del 27/11/2025, l'obbligo di adeguamento per le attività economiche presenti nelle aree di tutela alla data (10/10/2025) di entrata in vigore dell'INTESA per individuazione zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali (D.LGS. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. 42/2004 ART. 52, L.R. 1/2007), secondo le seguenti modalità:

- **Adeguamento entro il 30/04/2026 relativamente ai punti seguenti:**

- 1) Dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni e pareri previsti dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 inerenti i beni tutelati ai sensi della Parte II e III del citato decreto, che non possono essere superate da un eventuale accordo sulle tipologie di dehors, tende e altre strutture necessarie alle attività commerciali o dal piano dei dehors vigente.

- 4) Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono.

5) Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari.

6) L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata.

7) All'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. Per le occupazioni di spazi pubblici, si applica il vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (CUP).

8) In generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. Le insegne delle botteghe storiche dovranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente Intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della Soprintendenza stessa ai sensi dell'art.49.

10) L'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti che ne consentono l'installazione e dovranno essere di forma e materiale da concordare con la Soprintendenza.

13) E' fatto divieto esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine. **A tal fine si precisa che il divieto opera in caso di esposizione di cartelli costituenti occupazioni di suolo o utilizzo di facciate ulteriori rispetto al fronte del negozio/esercizio. Le disposizioni di cui ai citati punti 8,10 e 13 si applicano dal 30 aprile 2026 solo nella zona omogenea A1 (centro storico) del vigente strumento urbanistico.**

11) Per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina.

12) E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool.

14) E' fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:

- alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;

- all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;

- alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

15) Per quanto attiene gli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004, qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

predetto codice.”;

• **Adeguamento entro la conclusione della procedura di verifica degli immobili e aree soggetti a tutela ed individuazione delle pavimentazioni di pregio relativamente ai seguenti punti:**

2) Al fine di consentire la migliore percezione degli spazi di particolare valore storico, architettonico e paesaggistico nonché dei numerosi manufatti soggetti a tutela monumentale, tutte le strutture esterne a locali commerciali, quali insegne, strutture ombreggianti, ecc., non dovranno interferire con le partiture architettoniche e/o dipinte delle facciate su cui verranno installate.

3) Tutte le strutture esterne a locali commerciali, sia i dehors sia gli elementi accessori, non dovranno essere infissi a terra ove sia presente una pavimentazione in lastre di pietra, in acciottolato o in altri materiali storici, al fine di non danneggiare tali pavimentazioni.

• **Adeguamento successivo all'approvazione delle modifiche regolamentari alla disciplina della pubblicità relativamente al punto seguente:**

9) Sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e/o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. E' altresì vietata all'interno delle vetrine degli esercizi, l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo, pubblicazioni obbligatorie (vendite straordinarie, etc.) nonché locandine di eventi promossi o patrocinati dal Comune.

2. DI DEMANDARE al competente ufficio commercio la comunicazione delle modalità di adeguamento sopra indicate alle attività economiche cittadine ed al Comando Polizia Locale per i conseguenti controlli.
3. DI DARE COMUNICAZIONE della presente Deliberazione ai Capi – Gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Successivamente, su proposta del Presidente

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza al fine di tutelare il centro storico commerciale;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi Legge.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Marco Melgrati

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Ramoino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): a03dbfcf6a1255bff9385a0f4443afbc3f5f7724561953e21ef17ffd3338a957

Firme digitali presenti nel documento originale

Roberta Ramoino
MARCO MELGRATI

Dati contenuti all'interno del contrassegno elettronico

Delibera di Giunta N.152/2026

Data: 30/04/2026

Oggetto: INTESA: individuazione zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali - Approvazione indirizzi in merito al decoro.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI ALASSIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Credenziali di accesso per la verifica del contrassegno elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9d244ea190c72d2a_p7m&auth=1

ID: 9d244ea190c72d2a